



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

**Relazione al Decreto Delegato**

**"Modifiche al Decreto Delegato 22 marzo 2011 n.50 e successive modifiche in relazione ai servizi esenti"**

Eccellenze,  
On.li Consiglieri,

il presente decreto delegato è emanato dal Congresso di Stato in forza della delega prevista dall'articolo 48, comma dodicesimo della Legge 22 dicembre 2010 n.194, articolo con il quale è stata introdotta ed istituita a suo tempo l'imposta complementare sui servizi.

Detta imposta, si ricorda, è pari al 3% del corrispettivo dovuto sui servizi resi a privati (sia residenti che non), che va applicata da parte degli operatori economici esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo costituiti sia in forma individuale che societaria.

Con questo decreto delegato viene apportata una modifica al Decreto Delegato 22 marzo 2011 n.50 il quale ha dettato varie disposizioni specifiche sull'imposta in trattazione, in particolare viene apportata una modifica ai servizi esenti di cui all'articolo 14.

Viene dunque introdotta l'esenzione sui servizi di iscrizione a corsi di istruzione superiore privata resi da operatori economici autorizzati ed accreditati di cui al Decreto Delegato 19 gennaio 2024 n.6 e successivi regolamenti attuativi, che si aggiungono alle esenzioni già previste dal medesimo articolo quali: i servizi di assistenza sociale residenziali o non residenziali ivi compresi i servizi degli asili nido privati e delle case di cura/riposo per anziani; ed i servizi di revisione periodica dei veicoli resi dagli operatori autorizzati e convenzionati di cui al Decreto 21 aprile 1999 n.46 e successivi regolamenti attuativi.

L'esenzione introdotta ha in sostanza l'obiettivo di allinearsi all'esenzione Iva sulle tasse di iscrizione a corsi di istruzione superiori della vicina Italia, per una pari concorrenzialità.

IL SEGRETARIO DI STATO  
(Marco Gatti)

